

Edizione di giovedì 21 Maggio 2020

EDITORIALI

Master Breve 365: i nuovi servizi aggiuntivi

di **Sergio Pellegrino**

AGEVOLAZIONI

I principali crediti d'imposta del Decreto Rilancio

di **Debora Reverberi**

RISCOSSIONE

Il calendario delle scadenze fiscali dopo il Decreto Rilancio

di **Lucia Recchioni**

AGEVOLAZIONI

Professionisti con Cassa esclusi dal contributo a fondo perduto

di **Sandro Cerato**

IMPOSTE SUL REDDITO

Il Bonus verde nel Modello 730

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Perché applicare un modello di gestione strategica alle aggregazioni tra professionisti?

di **Barbara Marrocco di MpO & Partners**

EDITORIALI

Master Breve 365: i nuovi servizi aggiuntivi

di **Sergio Pellegrino**



Con la **prossima edizione di [Master Breve](#)**, abbiamo voluto rendere **ancora più completo il nostro percorso formativo** attraverso la previsione di tutta una **serie di servizi aggiuntivi**.

Per garantire quell'**aggiornamento continuativo** che evidentemente i 7 appuntamenti mensili di *Master Breve* possono assicurare soltanto parzialmente, innanzitutto abbiamo previsto la possibilità **per tutti gli abbonati di [Master Breve 365](#)** di fruire **senza costi aggiuntivi** del nuovo prodotto ***Euroconference In Diretta***.

Si tratta di un **appuntamento settimanale**, curato da me e da **Lucia Recchioni**, in ***diretta web***, **ogni lunedì dalle 9 alle 10**, ma con la possibilità di essere successivamente visionato in **differita** con la formula ***on demand***.

Euroconference In Diretta **non sarà soltanto aggiornamento**, ma verranno analizzati anche **casi operativi** e effettuati **approfondimenti** su tematiche di particolare interesse professionale, con la particolarità che **saranno i partecipanti a scegliere gli argomenti da affrontare nella puntata successiva**.

Sono previste **6 sessioni**:

- **SESSIONE #1: AGGIORNAMENTO** su provvedimenti normativi, prassi e giurisprudenza della settimana precedente;
- **SESSIONE #2: analisi di un CASO OPERATIVO**;
- **SESSIONE #3: APPROFONDIMENTO** di una tematica di interesse professionale;
- **SESSIONE #4: esame dei principali ADEMPIMENTI e delle SCADENZE** del periodo;
- **SESSIONE #5: Q&A** con la risposta ai quesiti dei partecipanti;
- **SESSIONE #6: sondaggio finale** fra i partecipanti per la scelta del **CASO OPERATIVO** e dell'**APPROFONDIMENTO** da affrontare nella puntata successiva.

Ma *Euroconference In Diretta* **non si esaurisce nella diretta del lunedì**.

Stiamo per lanciare anche il **gruppo Facebook dedicato**, che rappresenterà lo **spazio virtuale** riservato agli **abbonati Master Breve 365** nel quale **condividere con i colleghi le riflessioni sugli argomenti affrontati nella diretta web**, rimanere **aggiornati sulla loro evoluzione**, consultare la **risposta al quesito del giorno**, partecipare ai **sondaggi**, fare **networking** e molto altro ancora.

Il **primo appuntamento** con *Euroconference In Diretta* è fissato per **lunedì 1° giugno**, ma prima ancora inviteremo gli iscritti a *Master Breve* ad aderire al gruppo Facebook per **scegliere gli argomenti da affrontare nella prima diretta**.

L'altra novità significativa è rappresentata dalla **Banca Dati Master Breve**, riservata esclusivamente a chi ha scelto la formula **Paperless** o **Digital**, integrata nella **piattaforma Evolution** per consentire un **accesso più funzionale** a tutti i contenuti di *Master Breve*.

Nella *Banca Dati Master Breve* potranno essere consultati:

- le **dispense** predisposte dal *Comitato Scientifico*;
- i **contributi successivamente aggiornati** sulla base dell'evoluzione normativa, di prassi e giurisprudenza;
- le **risposte** da parte dei componenti del *Comitato Scientifico* ai **quesiti** più interessanti formulati in aula e nella sede *web*;
- la **selezione degli articoli** di *Euroconference News* e delle riviste *Euroconference* correlati alle tematiche trattate;
- i **video di approfondimento** sui temi più interessanti predisposti dai componenti del *Comitato Scientifico*;
- lo **speciale di Evolution**, in continua fase di aggiornamento, dedicato ai provvedimenti normativi volti a contrastare la **crisi Covid-19**;
- il **caso operativo** pubblicato giornalmente su *Euroconference News* e riservato agli abbonati di

Anche la **Banca Dati Master Breve** sarà disponibile **a partire dal 1° giugno**, con tutti i contenuti della **21a edizione di Master Breve** che sta volgendo al termine.

Tra gli **altri servizi aggiuntivi** ricordiamo ancora:

- **Euroconference App**: permette di fruire dei contenuti didattici, sempre aggiornati, anche in mobilità, con la possibilità di prendere appunti direttamente sul dispositivo, migliorando così la *user experience* e sviluppando ulteriormente il proprio "percorso digitale";
- **Servizio ECQuesiti**: tramite l'apposito servizio disponibile nell'*Area Clienti*, consente di porre quesiti ai relatori successivamente alle sessioni in aula e sul *web* sulle tematiche affrontate e consultare tutte le risposte fornite;
- **Rassegna stampa**: un utile strumento che ogni mattina raggiunge l'abbonato *Master Breve 365* sul proprio pc/tablet attraverso un pdf inviato via mail che lo aggiorna sulle notizie apparse sui principali quotidiani di interesse.

AGEVOLAZIONI

I principali crediti d'imposta del Decreto Rilancio

di Debora Reverberi



Il [D.L. 34/2020](#), c.d. “Decreto Rilancio”, pubblicato in G.U. il 19.05.2020, conferma il ruolo sempre più importante del **credito d'imposta come strumento di accesso alle misure di sostegno a favore delle imprese**.

L'articolato testo della disposizione in esame contiene un **ampio novero di crediti d'imposta, alcuni di ambito applicativo generalizzato, altri riservati a determinati settori economici**.

Si esaminano nel prosieguo i **principali crediti d'imposta introdotti o potenziati dal D.L. Rilancio** con le loro principali caratteristiche, rinviando l'esame puntuale a successivi contributi.

Crediti d'imposta per i conferimenti di capitale

Due crediti d'imposta in caso di aumento di capitale a pagamento pari:

•

2) Credito d'imposta per canoni di locazioni di immobili ad uso non abitativo

Credito d'imposta sui canoni di immobili a uso non abitativo pari:

- **al 60% del canone mensile** versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in caso di contratti di
- **al 30% del canone mensile** versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in caso di

3) Credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro

Credito d'imposta riservato alle attività esercitate nei luoghi aperti al pubblico (vedasi [Allegato 1 al D.L. 34/2020](#)) **pari al 60%, per un massimo di euro 80.000, delle spese sostenute nel 2020** per interventi edilizi, acquisto di arredi di sicurezza, acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell'attività lavorativa, acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura

Credito d'imposta pari al 60%, per un massimo di euro 60.000,

4) Credito d'imposta per la

sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione

delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi di sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro e dispositivi di protezione, di sicurezza e detergenti e disinfettanti, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro

5) Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

Credito d'imposta del 50% dei seguenti investimenti pubblicitari effettuati nel 2020:

- su giornali quotidiani e periodici, anche
- su emittenti televisive, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, entro un tetto complessivo di 20 milioni di euro.

6) Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali

Credito d'imposta **riservato alle imprese editrici pari all'8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta per la stampa delle testate edite**, entro un tetto complessivo di 24 milioni di euro

7) Credito d'imposta per i servizi digitali

Credito d'imposta **riservato alle imprese editrici con almeno un dipendente a tempo indeterminato pari al 30% delle spese per servizi digitali sostenute nell'anno 2019**, entro il tetto massimo di 8 milioni di euro per il 2020

1. Crediti d'imposta per i conferimenti di capitale

L'[articolo 26 D.L. 34/2020](#), nell'ambito degli **incentivi al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni** (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., s.r.l.s., società cooperative **con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro** e che abbiano subito una **riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33%** rispetto al medesimo periodo del 2019) introduce **due crediti d'imposta** spettanti in caso di **aumento di capitale a pagamento effettuato successivamente al 19.05.2020 ed entro il 31.12.2020**:

- **credito d'imposta del 20% a favore dell'investitore**, a patto che detenga la partecipazione fino al 31.12.2023, **sull'importo versato in aumento** del capitale sociale, nei limiti di 2 milioni di euro di investimento;
- **credito d'imposta del 50% a favore delle società conferitarie** calcolato sulle **perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto** al lordo delle perdite, fino al 30% dell'aumento di capitale deliberato e versato.

Il beneficiario decade dalle agevolazioni, con obbligo di restituzione del credito fruito oltre interessi legali, **nel caso di distribuzione di riserve di qualsiasi tipo rispettivamente prima del 31.12.2023 e del 01.01.2024**.

2. Credito d'imposta per canoni di locazioni di immobili ad uso non abitativo

L'[articolo 28 D.L. 34/2020](#) introduce un **credito d'imposta per canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo** destinati allo svolgimento di determinate

attività, **non cumulabile col credito d'imposta per botteghe e negozi** dell'[articolo 65 D.L. 18/2020](#) (c.d. "Decreto Cura Italia").

Il credito d'imposta è riservato ai soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente e **alle strutture alberghiere e agrituristiche senza limite di ricavi o compensi**.

Per **"immobili ad uso non abitativo"** si intendono quelli destinati alle attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico, di esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, di svolgimento dell'attività istituzionale per gli enti non commerciali.

Il credito d'imposta è previsto in misura differenziata a seconda del contratto in dipendenza del quale l'immobile è nella disponibilità del soggetto beneficiario:

- in caso di **contratti di locazione, leasing e concessione di immobili** spetta un credito d'imposta pari al **60% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020** (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale);
- in caso di **contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività, spetta un credito d'imposta pari al **30% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020** (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale).

Per i soggetti locatari esercenti attività economica la spettanza del credito è subordinata alla riduzione di fatturato nel mese di riferimento di **almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente**.

3. Credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro

L'[articolo 120, D.L. 34/2020](#), nell'ambito delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro, introduce **un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un credito massimo di euro 80.000 a beneficiario**, spettante agli esercenti **attività d'impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico** indicate nell'allegato 1 al Decreto Legge (alberghi, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, teatri, biblioteche, musei, stabilimenti balneari e termali, etc...), nonché a favore di fondazioni ed altri enti privati compresi gli enti del terzo settore.

Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19:

- **interventi edilizi**
- acquisto di **arredi di sicurezza**

- acquisto o sviluppo di **strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell'attività lavorativa**
- acquisto di **apparecchiature per il controllo della temperatura.**

4. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione

L'[articolo 125 D.L. 34/2020](#), abrogando l'[articolo 64 D.L. 18/2020](#) (c.d. "Decreto Cura Italia") e l'[articolo 30 del D.L. 23/2020](#) (c.d. "Decreto liquidità"), **introduce un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l'acquisto dei dispositivi di protezione.**

Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 a beneficiario, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro.

Le spese agevolabili consistono nelle seguenti categorie:

- **sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro**
- acquisto di **dispositivi di protezione individuale**
- acquisto di prodotti **detergenti e disinfettanti**
- acquisto di **dispositivi di sicurezza**
- acquisto di dispositivi atti a garantire la **distanza di sicurezza interpersonale.**

5. Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

L'[articolo 186 D.L. 34/2020](#), nell'ambito delle misure per l'editoria, **potenzia il credito d'imposta per investimenti pubblicitari per l'anno 2020.**

Il credito spetta nella misura del 50% dei seguenti investimenti pubblicitari effettuati nel 2020, entro un tetto complessivo di 60 milioni di euro:

- su **giornali quotidiani e periodici, anche online**, entro un tetto complessivo di 40 milioni di euro;
- su **emittenti televisive, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali**, entro un tetto complessivo di 20 milioni di euro.

6. Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali

Sempre nell'ambito delle misure a favore dell'editoria l'[articolo 188 D.L. 34/2020](#) riconosce alle **imprese editrici di quotidiani e periodici**, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, **un credito d'imposta pari all'8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta per la stampa delle testate edite**, entro il tetto massimo di 24 milioni di euro per il 2020.

7. Credito d'imposta per i servizi digitali

L'[articolo 190 D.L. 34/2020](#) riconosce alle **imprese editrici di quotidiani e periodici con almeno un dipendente a tempo indeterminato**, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, **un credito d'imposta pari al 30% delle seguenti spese per servizi digitali sostenute nell'anno 2019**, entro il tetto massimo di 8 milioni di euro per il 2020:

- acquisizione di **servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva** testate edite in formato digitale;
- acquisizione di servizi di **information technology di gestione della connettività**.

RISCOSSIONE

Il calendario delle scadenze fiscali dopo il Decreto Rilancio

di **Lucia Recchioni**



È stato finalmente pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19.05.2020** il **D.L. 34/2020** (c.d. **"Decreto Rilancio"**), **entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.**

Tra le numerose previsioni, la **"grande assente"** è stata la **mancata proroga dei versamenti legati alle dichiarazioni dei redditi**, i quali, quindi, dovranno essere effettuati nei **termini ordinari**. Non è stata inoltre prevista **nessuna deroga** alla norma, introdotta dalla **Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020**, in forza della quale si rende **necessario presentare la dichiarazione dei redditi** per poter **compensare i crediti di importo superiore a 5.000 euro**.

Le disposizioni degli [articoli 126 e 127 D.L. 34/2020](#) si sono poi limitate a spostare al **16 settembre** gran parte dei **versamenti sospesi dal Decreto Cura Italia** e dal **Decreto Liquidità**, **senza introdurre differimenti per i mesi successivi.**

Più precisamente, devono essere versati entro il **16 settembre 2020**:

- i **versamenti sospesi ai sensi dell'[articolo 18 D.L. 23/2020](#)**, il quale ha previsto la sospensione dei versamenti a favore dei soggetti che hanno subito, nei mesi di marzo e aprile, una rilevante **riduzione del fatturato**;
- i versamenti sospesi ai sensi dell'[articolo 61 D.L. 18/2020](#), che ha disposto la sospensione dei versamenti a favore delle attività riconducibili ai **settori ritenuti maggiormente danneggiati dall'emergenza sanitaria in corso**;
- i versamenti sospesi ai sensi dell'[articolo 62 D.L. 18/2020](#), il quale ha introdotto la sospensione dei versamenti per i **soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** o aventi sede nelle Province di **Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**.

Hanno invece finalmente trovato spazio, nel Decreto Rilancio, le disposizioni in materia di **sospensione dei versamenti dovuti a seguito del ricevimento di avvisi bonari.**

Ai sensi dell'[articolo 144 D.L. 34/2020](#) sono infatti considerati **tempestivi** i seguenti importi in scadenza nel periodo compreso tra **l'8 marzo e il 18 maggio**, se versati entro il **16 settembre 2020**:

- le somme dovute a seguito dei **controlli automatici** effettuati ai sensi degli [articoli 36 bis D.P.R. 600/1973](#) e [54 bis D.P.R. 633/1972](#),
- le somme dovute a seguito dei **controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36 ter D.P.R. 600/1973,**
- le rate dovute a seguito dell'opzione per il **versamento rateale degli importi** di cui ai precedenti **due punti**.

Le stesse somme, **in scadenza tra il 19 e il 31 maggio 2020**, possono essere versate entro il medesimo termine del **16 settembre**.

Sia nel caso della remissione dei termini, sia nel caso di proroga dei versamenti in scadenza, è possibile beneficiare del **versamento rateale, in 4 rate mensili di pari importo**.

Nell'ambito della presente trattazione assume altresì rilevanza l'[articolo 149 D.L. 34/2020](#), in forza del quale sono **prorogati al 16 settembre 2020** i termini di versamento delle somme dovute a seguito di **atti di accertamento con adesione, accordi conciliativi, accordi di mediazione, atti di liquidazione** a seguito di attribuzione della rendita, **atti di liquidazione** per omessa registrazione dei contratti di locazione e contratti diversi, **atti di recupero, avvisi di liquidazione** emessi per omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di successione e donazioni, dell'imposta sulle assicurazioni.

Più precisamente, sono oggetto di **proroga** i termini di versamento scadenti nel periodo compreso tra il **9 marzo e il 31 maggio**; è inoltre possibile beneficiare della proroga per il versamento delle **rate in scadenza nello stesso periodo** (tra il **9 marzo e il 31 maggio**).

La proroga al 16 settembre trova applicazione anche ai fini del versamento delle rate dovute nell'ambito delle **definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 D.L. 119/2018** (ovvero la **definizione agevolata dei PVC** e degli **avvisi di accertamento**, nonché la **definizione agevolata delle liti pendenti bis** e la **regolarizzazione delle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche**).

I versamenti potranno essere effettuati in un'unica soluzione il **16 settembre**, o in **4 rate mensili di pari importo**, con scadenza il 16 di ogni mese (sempre dal 16 settembre).

L'[articolo 154 D.L. 34/2020](#) estende poi il **periodo di sospensione dei termini** di versamento dei **carichi affidati all'agente della riscossione**, inizialmente previsto fino al 31 maggio dall'[articolo 68 D.L. 18/2020](#) (c.d. "Decreto Cura Italia"). Tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione**, in scadenza nel periodo compreso tra **l'8 marzo e il 31 agosto 2020** potranno essere quindi versate **entro il mese successivo al termine del periodo di**

sospensione (quindi, entro il 30 settembre).

La sospensione decorre dal **21 febbraio 2020** per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la **residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa"** (allegato 1 D.P.C.M. 01.03.2020).

Potranno essere invece versate il **10 dicembre 2020** le rate della **rottamazione-ter delle cartelle** e del **saldo e stralcio in scadenza nell'anno 2020**. Ai sensi dell'[articolo 154, comma 1, lett. c\)](#) è infatti previsto che il **mancato versamento di tutte le rate in scadenza nell'anno 2020** *"non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo D.L. 119/2018"*. Per il pagamento entro **10 dicembre**, non sono quindi previsti i **cinque giorni di tolleranza** entro i quali è comunque ammesso il versamento senza che ciò comporti la decadenza dai benefici.

Giova tra l'altro precisare che:

- per i **piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020** e per i **provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020**, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di **mancato pagamento di dieci rate**, anche non consecutive (**invece delle cinque rate ordinariamente previste**);
- per i **contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata ("Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e "Definizione agevolata delle risorse UE")**, per **mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019**, è possibile **chiedere la dilazione del pagamento** per le **somme ancora dovute**.

| Norma di riferimento | Importi da versare | Scadenza originaria | Scadenza prevista dal Decreto Rilancio |
|---|---|------------------------------|--|
| Articolo 126 D.L. 34/2020 | Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese che hanno subito una riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile superiore al 33%, o superiore al 50% se di più rilevante dimensione) | Dal 01.04.2020 al 31.05.2020 | 16.09.2020 |
| Articolo 127 D.L. 34/2020 | Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria | Dal 08.03.2020 al 31.03.2020 | 16.09.2020 |

| | | | |
|--|---|---|-------------------|
| | (imprese con ricavi non superiori a 2 milioni di euro) | | |
| <u>Articolo 127 D.L. 34/2020</u> | Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria | Dal 02.03.2020 al 31.03.2020 | 16.09.2020 |
| | (imprese operanti in particolari settori particolarmente danneggiati dalla crisi) | | |
| <u>Articolo 144 D.L. 34/2020</u> | Avvisi bonari e rate avvisi bonari | Dal 08.03.2020 al 31.05.2020 | 16.09.2020 |
| <u>Articolo 149 D.L. 34/2020</u> | Accertamenti con adesione , accordi conciliativi, accordi di mediazione, ecc. | Dal 09.03.2020 al 31.05.2020 | 16.09.2020 |
| <u>Articolo 149 D.L. 34/2020</u> | Rate pace fiscale: adesione ai PVC, adesione agli avvisi di accertamento e definizione delle liti pendenti bis | Dal 09.03.2020 al 31.05.2020 | 16.09.2020 |
| <u>Articolo 154 D.L. 34/2020</u> | Rate rottamazione-ter e saldo e stralcio | Tutti i versamenti in scadenza nel 2020 | 10.12.2020 |
| <u>Articolo 154 D.L. 34/2020</u> | Cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione | Dal 08.03.2020 al 31.08.2020 | 30.09.2020 |

AGEVOLAZIONI

Professionisti con Cassa esclusi dal contributo a fondo perduto

di **Sandro Cerato**



I **professionisti iscritti alle Casse di previdenza** private sono esclusi dal contributo a fondo perduto previsto dall'[articolo 25 D.L. 34/2020](#) (cd. Decreto "Rilancio"). Rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi, nella **versione definitiva** è stata inserita **l'esclusione dei predetti soggetti**, nonché di coloro che abbiano diritto alle indennità già previste dagli [articoli 27 e 38 del D.L. 18/2020](#).

Ma andiamo con ordine, ricordando, in primo luogo, che i soggetti aventi diritto alla richiesta del contributo a fondo perduto sono tutti i **soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo** (nonché coloro che producono reddito agrario) **titolari di partita Iva**.

Non assume quindi rilievo la forma giuridica (imprese individuali, società di persone e di capitali, società tra professionisti e società semplici per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo) né il **regime contabile adottato** (contabilità ordinaria o semplificata). Rientrano pertanto anche i contribuenti in **regime forfettario e coloro che adottano il regime dei minimi**.

Sono tuttavia esclusi coloro che hanno cessato l'attività alla data di presentazione dell'istanza (a tal proposito, si sottolinea che, per conoscere le modalità operative di presentazione dell'istanza è necessario attendere il **decreto attuativo**), **nonché i lavoratori autonomi e quelli dello spettacolo che hanno diritto alle indennità previste dal Decreto Cura Italia** (non sono invece esclusi i soggetti iscritti alle **gestioni Ago con diritto all'indennità di cui all'**[articolo 28 D.L. 18/2020](#)**)**.

Sul punto, come già anticipato, la **versione definitiva del Decreto** ha aggiunto alla lista degli esclusi i **lavoratori dipendenti ed i professionisti iscritti alle Casse di previdenza**, e ciò a prescindere dalla possibilità di accedere all'indennità prevista dal **D.L. 18/2020**.

Quest'ultima, peraltro, è condizionata al **mancato superamento di un parametro reddituale (50.000 euro) non particolarmente elevato**. Ne consegue che **la maggior parte dei professionisti ordinistici rimarranno a bocca asciutta nonostante il calo del fatturato** sofferto in

questo periodo.

Una volta verificato il requisito soggettivo, è previsto che **il contributo a fondo perduto sia accessibile in presenza di un volume di ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019**, con l'ulteriore condizione "quantitativa" che l'ammontare del **fatturato o dei corrispettivi realizzati nel mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato o dei corrispettivi dello stesso mese del 2019** (il decremento del fatturato non è richiesto per coloro che **hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019** o che **hanno la sede legale in una delle cd. zone rosse**).

Si osserva che, mentre ai fini della verifica del parametro dei 5 milioni (del 2019), è necessario aver riguardo ai ricavi od ai compensi, per la **verifica del decremento si ha riguardo al fatturato o ai corrispettivi** (in tal senso è possibile **rinvviare ai chiarimenti della [circolare 9/E/2020](#)** con cui è stato precisato che si deve far riferimento alle **operazioni effettuate a norma dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#)**).

L'ammontare del contributo è variabile, con diverse percentuali che vanno da un minimo del 10% ad un massimo del 20% **da applicarsi al decremento del fatturato**, in funzione del volume di ricavi e compensi realizzati nel 2019 (fino ad euro 400.000, nella forbice compresa tra 400.001 e 1.000.000 e nella forbice tra 1.000.001 e 5.000.000), fermo restando il riconosciuto di un **contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per gli altri soggetti**.

Ai fini reddituali, il **comma 6** stabilisce che il **contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi** (Irpef ed Ires) nonché del **valore della produzione Irap**.

Infine, come già anticipato, per potersi vedere riconosciuto il contributo a fondo perduto è necessario **presentare un'istanza in via telematica all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica** che dovrà essere definita da un **apposito provvedimento direttoriale**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Il Bonus verde nel Modello 730

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

DIGITAL

Seminario di specializzazione

**ANALISI DEGLI ATTI SANZIONATORI EROGATI
DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Scopri di più >

Ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo **pari al 36 per cento delle spese documentate**, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro (corrispondente ad una detrazione massima di 1.800 euro) per **unità immobiliare ad uso abitativo**, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, e ai familiari conviventi dei predetti possessori o detentori dell'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

1. **"sistemazione a verde"** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
2. realizzazione di coperture a verde e di **giardini pensili**.

La disposizione prevista dall'[articolo 1, comma 12, L. 205/2017](#) è stata **prorogata al 2020 dall'[articolo 10, D.L. 162/2019](#)**.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle **parti comuni esterne degli edifici condominiali**, di cui agli [articoli 1117 e 1117-bis cod. civ.](#); in tale ipotesi la detrazione spetta al **singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile**, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo **all'intero giardino o area interessata**, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell'esistente. È, pertanto, agevolabile **l'intervento di sistemazione a verde nel suo complesso**, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale.

La detrazione non spetta per le spese sostenute per:

- la **manutenzione ordinaria periodica** dei giardini preesistenti **non connessa ad un intervento innovativo o modificativo** nei termini sopra indicati;
- i **lavori in economia**. Tale circostanza non esclude, tuttavia, che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l'acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell'intervento, fermo restando che l'agevolazione spetta a condizione, come detto, che l'intervento di riqualificazione dell'area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione. La **realizzazione di fioriere e l'allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente** e sempreché si riferisca ad un **intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali**. Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi in questione.

La detrazione è calcolata su un **importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare residenziale**; il predetto limite è correlato **ad ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento**. Al contribuente che esegue **gli interventi su più unità immobiliari** il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte.

In caso di interventi di "sistemazione a verde" eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali la detrazione è calcolata su un **ammontare massimo di spesa di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare**.

Pertanto, ad esempio, il contribuente proprietario di una unità immobiliare facente parte di un condominio che effettua **lavori di sistemazione a verde** sia sulla propria unità immobiliare che sulle parti condominiali, avrà **diritto a calcolare la detrazione su un importo pari a 5.000 euro** per le spese effettuate sul proprio immobile e **5.000 euro per la parte di competenza delle spese condominiali**.

La detrazione **va ripartita tra gli aventi diritto** ed è **fruita in dieci quote annuali di pari importo**. Si riporta un esempio di compilazione sul modello 730/2020.

| SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|----------------|------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|----------------------|--|
| | ANNO | TIPOLOGIA | CODICE FISCALE | Interventi particolari | Acquisto, eredità o donazione | Numero rata | IMPORTO SPESA | N. d'ordine immobile | |
| E41 | 2019 | 12 | | | | 1 | 5.000,00 | 1 | |
| E42 | 2019 | 13 | 90089898999 | | | 1 | 5.000,00 | 2 | |
| E43 | | | | | | | ,00 | | |

| SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------|---------------|-----|--------------------------|---------|------------|------------|--|--|---|---|
| | N. ord. immobile | Condominio | CODICE COMUNE | T/U | SEZ. URB./COMUNE CATAST. | FOGLIO | PARTICELLA | SUBALTERNO | | | | |
| E51 | 1 | | H 5 0 1 | U | | 1 9 8 7 | 2 5 0 | | | | 2 | 3 |
| E52 | 2 | X | | | | | | | | | | |

Se gli interventi di “sistemazione a verde” e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite **promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione**, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è **ridotta al 50 per cento**.

La detrazione è **cumulabile** con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni Culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), ridotte nella misura del 50 per cento.

In caso di **vendita dell'unità immobiliare** sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è **trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti**, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la **tracciabilità delle operazioni**. Tali pagamenti possono essere effettuati a mezzo di assegni bancari, postali o circolari non trasferibili o con modalità informatizzate come, ad esempio, carte di credito, bancomat, bonifici.

Al fine di poter fruire della detrazione **nel documento di spesa dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e la descrizione dell'intervento dovrà consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili**.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Perché applicare un modello di gestione strategica alle aggregazioni tra professionisti?

di Barbara Marrocco di MpO & Partners



Walter Pellegrini, Commercialista, Distretto Tessile, Prato, Lunedì ore 15:32.

“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:

Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.

Nei precedenti contributi pubblicati su EC News il 26/03 ([Lo Stato agevola le aggregazioni imprenditoriali, non quelle professionali](#)) e il 2/04 ([I professionisti devono acquisire la cultura dell'aggregazione](#)) abbiamo affrontato il tema della **cultura dell'aggregazione professionale** e dell'importanza della conoscenza dei processi aggregativi non solo per i singoli soggetti coinvolti, ma anche per i riflessi positivi che tali processi avrebbero sull'intero sistema produttivo sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista economico.

Tralasciando le problematiche legate alle disparità di trattamento delle operazioni straordinarie che riguardano le aziende, rispetto a quelle che interessano gli studi professionali o, ancora, le carenze normative esistenti in ambito civilistico e fiscale in materia di aggregazioni e passaggio generazionale dei professionisti, l'intento del presente articolo è quello di evidenziare **l'importanza del valore delle attività professionali sia a livello individuale che nell'ambito dei processi aggregativi** e la necessità di implementare un **modello di gestione strategico delle stesse attività**.

Le **attività professionali** sono caratterizzate dalla prevalenza di **elementi immateriali**, principalmente correlati al **rapporto fiduciario cliente-professionista**, i quali costituiscono delle variabili critiche per il successo dell'attività stessa. Di conseguenza, tali risorse e capacità (come la **fidelizzazione dei clienti**, la **capacità e la motivazione di dipendenti e collaboratori**, i **sistemi informativi interni** e lo **sviluppo di procedure organizzative adeguate**), se adeguatamente gestite e organizzate, determinano il **successo dell'attività professionale**, nonostante permanga la difficoltà nell'assegnare un valore oggettivo alle stesse.

Se per un'attività professionale individuale è determinante gestire adeguatamente le risorse immateriali, **nell'ambito dei processi aggregativi è ancora più importante applicare un modello di gestione strategica al fine di identificare gli aspetti critici** che consentono all'intera organizzazione di raggiungere un **valore superiore rispetto alla somma dei valori delle singole**

entità.

Gli **elementi critici** possono essere, ad esempio, lo **sviluppo di relazioni commerciali** che consentono di mantenere la fiducia dei clienti esistenti e fidelizzare nuova clientela, l'introduzione di **servizi innovativi** e/o **servizi personalizzati in tempi rapidi**, la **qualificazione di dipendenti e collaboratori** per implementare miglioramenti continui nei processi interni, lo **sviluppo di tecnologie informatiche e sistemi informativi**.

Così come avviene nell'ottica di una **strategia a livello aziendale**, dunque, **anche nell'ambito delle attività professionali è necessario valutare attentamente i rischi legati a possibili carenze organizzative derivanti dalle operazioni di aggregazione**.

Dal punto di vista operativo, sull'esempio del **modello *Balanced Scorecard*** ideato da **Kaplan e Norton** negli anni 90, è necessario **chiarire gli obiettivi strategici e identificare i driver critici** al fine di creare un **modello condiviso dall'intera organizzazione** derivante dal processo aggregativo; assume fondamentale importanza il collegamento delle misure individuate e degli obiettivi definiti, favorendo la **comunicazione degli stessi e il dialogo a diversi livelli all'interno dell'organizzazione**.

Il **processo strategico** inizia con l'esplicitazione di una **visione condivisa che l'intera organizzazione intende raggiungere**.

Il **processo di pianificazione e definizione degli obiettivi** permette al soggetto risultante dall'aggregazione di **quantificare i risultati da raggiungere nel lungo periodo**, identificare i processi per raggiungere tali risultati e **stabilire degli obiettivi di breve periodo sia finanziari che non finanziari**. Il modello costruito secondo queste logiche permette agli amministratori di monitorare e regolare l'implementazione della loro strategia e, se necessario, di apportare cambiamenti fondamentali alla stessa.

I processi evidenziati risultano vitali per l'implementazione della strategia, ma in un ambiente dinamico, quale risulta essere quello attuale, sono insufficienti. In ambienti mutevoli, infatti, possono emergere nuove variabili che non erano previste al momento della definizione del piano strategico, mettendo in discussione le assunzioni iniziali.

Il sistema di gestione dovrebbe, pertanto, essere basato anche su una serie di **relazioni causa-effetto che derivano dalla strategia**, attraverso un **dialogo all'interno della struttura organizzativa** finalizzato a rivedere le condizioni del mercato, i servizi che si stanno offrendo ai clienti, il comportamento della concorrenza e le capacità interne.

Il risultato potrebbe essere quello di riaffermare la fiducia nella strategia iniziale ed eventualmente adeguare i *driver* laddove necessario, ma potrebbe anche essere quello di rivelare che è necessaria una strategia completamente nuova alla luce delle nuove conoscenze sulle capacità interne e sulle condizioni del mercato.

Il sistema di gestione così costruito non solo misura il cambiamento, ma favorisce il cambiamento.

Il successo (o il fallimento) **di un'attività professionale**, pertanto, non può essere misurato esclusivamente nel breve periodo con un modello finanziario, poiché con tale metodo è possibile misurare gli eventi del passato ma non sarà possibile individuare le **capacità di generare valore per il futuro**. E' necessario **programmare nel breve termine** e focalizzarsi sull'implementazione di una **strategia di lungo periodo**.

Non si tratta di raccogliere misure di performance finanziarie e non, senza un processo logico organizzato, ma è necessario **costruire un modello condiviso che permetta di tradurre in obiettivi concreti la visione strategica del soggetto risultante dal processo di aggregazione**.